

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 6 luglio 2018, n. 257
"MICRON Società a Responsabilità Limitata Semplificata Unipersonale" con sede in Surbo (LE) alla via Madonna della Fiducia n. 66.

Revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 e s.m.i., della Determina Dirigenziale n. 202 del 01/06/2018 ad oggetto "Associazione tra professionisti "Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON" con sede in Surbo (LE) alla via Madonna della Fiducia n. 66. Revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. b) e art. 26, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i." e trasferimento dell'accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base ubicato in Surbo (LE) alla via Madonna della Fiducia n. 66, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, da Associazione tra professionisti "Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON" a "MICRON Società a responsabilità personale semplificata unipersonale".

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario del Servizio Accreditamenti e Qualità e dall'A.P. del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, riceve la seguente relazione.

In attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 23/03/2011 la Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 736 del 16/05/2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30/05/2017 ("Riorganizzazione della Rete dei laboratori di Patologia Clinica privati accreditati – Approvazione nuovo modello organizzativo"), ha proceduto alla riorganizzazione delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio.

In particolare, il documento di riorganizzazione ha stabilito che i suddetti laboratori devono eseguire un numero complessivo di esami (sia in regime privato che per conto del SSN) che concorre al raggiungimento della cosiddetta "soglia minima di attività", definita nella suddetta D.G.R. "presupposto per la riorganizzazione della rete e requisito per mantenere l'accreditamento istituzionale". Al riguardo, il documento approvato prevede "meccanismi di aggregazione", id est aggregazioni di strutture di laboratorio quale forma organizzativa ai fini del raggiungimento delle soglie di produttività stabilite dall'Accordo.

L'Allegato A della D.G.R. *de qua*, prevede l'obbligo delle strutture di ottemperare alle indicazioni previste nell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 23/03/2011 ai fini del mantenimento dello status di soggetto accreditato e di potenziale soggetto da contrattualizzare e, con riguardo alla "soglia minima di efficienza", stabilisce un volume di attività pari o superiore a 200.000 prestazioni annue, consentendo alle strutture private accreditate di adeguarsi con una graduazione temporale secondo la seguente tempistica:

"

- *alla data del 31/12/2017 la soglia minima di efficienza è rappresentata dal valore di 100.000 prestazioni annue rapportate alla produzione – autocertificata – dell'anno 2015 per il mantenimento dell'accreditamento. Nella determinazione del valore della "produzione" sono escluse le prestazioni date in service. Le strutture che alla data di pubblicazione del presente provvedimento già raggiungono la soglia minima di efficienza secondo il cronoprogramma non hanno l'obbligo di aggregarsi;*
- *alla data del 31/12/2018 la soglia minima di efficienza è rappresentata dal valore di 200.000 prestazioni annue rapportate alla produzione – autocertificata – dell'anno 2015 per il mantenimento dell'accreditamento. Nella determinazione del valore della "produzione" sono escluse le prestazioni date in service. Le strutture che alla data di pubblicazione del presente provvedimento già raggiungono la soglia minima di efficienza secondo il cronoprogramma non hanno l'obbligo di aggregarsi."*

Il cronoprogramma si articola inoltre secondo la seguente cadenza temporale:

"

1. *in prima applicazione, **entro e non oltre 60 giorni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento (pertanto, entro il 30/07/2017, n.d.r.), tutte le strutture che hanno erogato nel corso dell'anno 2015 un numero di prestazioni al di sotto della soglia minima di efficienza fissata secondo il cronoprogramma (lettera a) e b)), manifestano la propria volontà di aderire ad una aggregazione mediante comunicazione scritta da inviare alla ASL di appartenenza ed alla Regione;*
 2. ***entro e non oltre il 31/10/2017** le strutture che hanno manifestato la propria volontà di aderire ad una aggregazione provvedono a darne attuazione, dandone comunicazione scritta da inviare alla ASL di appartenenza ed alla Regione;*
 3. ***entro e non oltre il 31/10/2017** le strutture che alla data di pubblicazione del presente provvedimento già raggiungono la soglia minima di efficienza secondo il cronoprogramma (lettera a) e b)), comunque hanno l'obbligo di darne comunicazione da inviare alla ASL di appartenenza ed alla Regione;*
- (...)"

Con e-mail del 29/07/2017, acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO_183/3152 del 02/08/2017, il Dr. Virgilio D'Uva, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione tra professionisti "Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON" di Surbo (LE), struttura specialistica accreditata quale laboratorio generale di base ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 e s.m.i. – codice struttura n. 893194, ha trasmesso la dichiarazione "*di voler procedere all'aggregazione in rete ai sensi della D.G.R. N. 736/2017*".

Con nota prot. n. AOO_183/2584 del 22/02/2018, parzialmente rettificata ed integrata con successiva nota prot. n. AOO_183/2757 del 27/02/2018,

atteso che:

- alla medesima data del 22/02/2018 il rappresentante legale dell'Associazione tra professionisti "Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON" non ha trasmesso alla ASL di appartenenza ed alla Regione copia dell'atto costitutivo comprovante l'avvenuta aggregazione;
- il "Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON" ha erogato nel corso dell'anno 2015 un numero di prestazioni inferiore alla "*soglia minima di attività, al di sotto della quale non si può riconoscere l'idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto*" (ex Accordo Stato-Regioni del 23/03/2011), in quanto ritenuta elemento necessario per la garanzia di efficienza, economicità nonché per elevati standard di qualità nell'offerta assistenziale;
- ciò nonostante, la suddetta Associazione non ha provveduto a dare attuazione entro il 31/10/2017 alla espressa volontà di aderire ad una aggregazione e a darne successiva comunicazione alla ASL di

appartenenza ed alla Regione, mediante la trasmissione di copia dell'atto costitutivo comprovante l'avvenuta aggregazione, entro il 1° dicembre 2017;

considerato che:

- si è configurata pertanto, da parte della suddetta Associazione, la violazione delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 736 del 16/05/2017 (*"Riorganizzazione della Rete dei laboratori di Patologia Clinica privati accreditati – Approvazione nuovo modello organizzativo"*), ed in particolare dell'adempimento dettato nell'Allegato A del documento di riorganizzazione, il quale prevede che *"entro e non oltre il 31/10/2017 le strutture che hanno manifestato la propria volontà di aderire ad una aggregazione provvedono a darne attuazione, dandone comunicazione scritta da inviare alla A.S.L. di appartenenza ed alla Regione"*, così altresì configurandosi la violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento e la carenza dei requisiti ivi previsti, ulteriori ai fini dell'accREDITAMENTO rispetto a quelli di cui alla Sezione B.01.02 – *MEDICINA DI LABORATORIO* del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- l'art. 26 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:
 - al comma 2, lett. b) che *"Ferma restando l'applicazione della l. 241/1990, l'accREDITAMENTO è revocato con conseguente risoluzione dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. 502/1992 stipulato con l'azienda sanitaria locale, nei seguenti casi:
(...)
carenza di uno o più requisiti ulteriori di accREDITAMENTO stabiliti dal regolamento regionale (R.R. n. 3/2005 e s.m.i., n.d.r.) o altra specifica normativa"*;
 - al comma 3, che *"Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accREDITAMENTO rimediabili con opportuni interventi, il dirigente della sezione regionale competente, assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accREDITATO rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell'accREDITAMENTO."*;

questa Sezione ha comunicato al Dr. D'Uva, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione tra professionisti "Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON", quanto segue:

"(...) ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., si assegna alla S.V. il termine di n. 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente per la rimozione delle criticità relative:

- *alla violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accREDITAMENTO ed alla carenza dei requisiti di cui alla DGR n. 736/2017, trasmettendo alla scrivente eventuale idonea documentazione attestante il raggiungimento della soglia minima di efficienza consistente nel valore di 100.000 prestazioni annue rapportate alla produzione dell'anno 2015 o, in caso di mancato raggiungimento di tale soglia minima, copia dell'atto costitutivo dell'aggregazione.*

Si comunica che la presente è altresì da intendersi, alla scadenza del termine di n. 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente ed in caso di mancata rimozione delle criticità sopra rappresentate, quale avvio, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., del procedimento di revoca dell'accREDITAMENTO posseduto dall'Associazione tra professionisti "Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON", nel qual caso la scrivente Sezione procederà, senza ulteriore preavviso e salvo eventuali osservazioni da presentarsi entro ulteriori n. 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, alla revoca dell'accREDITAMENTO."

Con Pec del 27/02/2018, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/3017 del 28/02/2018, il dott. D'Uva Virgilio, *"legale rappresentante, direttore e proprietario al 99% del laboratorio di analisi cliniche "Micron" con sede a Surbo (LE)"*, in relazione a quanto ivi rappresentato circa le problematiche occorse nella gestione amministrativa, con l'altro associato, del laboratorio, ed *"in merito alla comunicazione pervenuta tramite pec prot. n° AOO183/2583 in data 22/02/2018 da parte dell'ufficio accREDITAMENTI della Regione Puglia, inerente l'avvio del procedimento di revoca dell'accREDITAMENTO in essere del suddetto laboratorio"*, ha chiesto, *"non essendo riuscito a far parte di una rete di laboratori per cause non imputabili alla mia volontà, che l'accREDITAMENTO venga sospeso (...)"*.

Con Pec del 24/03/2018 ad oggetto *"Richiesta breve proroga termini di scadenza adesione rete laboratori"*,

acquisita con prot. n. AOO_183/4325 del 27/03/2018, il Dott. D'Uva Virgilio comunicava a questa Sezione quanto segue:

"(...) l'ass. tra professionisti "laboratorio analisi cliniche Micron dei dott.ri D'Uva Virgilio e Pasquali Ubaldo" è stata trasformata in una società S.R.L. s.u. dal 21/03/2018 con lo stesso domicilio operativo e fiscale precedente e avente titolare il dr. D'Uva Virgilio con p.iva 04931540753, pec: miconsrlsu@pec.it Codice Ateco 869012. Non appena ci sarà la registrazione alla camera di commercio provvederò ad espletare tutti gli adempimenti finalizzati all'ingresso nella rete Life Brain come concordato con il legale che sta curando le pratiche del gruppo Life Brain. Chiedo pertanto, lo stretto tempo necessario per terminare le pratiche burocratiche necessarie."

Con Pec del 29/03/2018, acquisita con prot. n. AOO_183/4902 del 04/04/2018, il Dott. D'Uva ha inviato *"la documentazione inerente la trasformazione dell'associazione tra professionisti del laboratorio "Micron" dei dott.ri D'Uva e Pasquali in s.r.l. semplificata unipersonale"*, precisando che *"quanto prima provvederò a completare la documentazione necessaria per la rete."*

Con Pec del 28/04/2018, acquisita da questa Sezione con prot. n. AOO_183/6768 del 09/05/2018, il Dott. D'Uva ha trasmesso copia dell'Autorizzazione prot. n. 3 del 23/04/2018 con la quale il Sindaco del Comune di Surbo, visti, tra l'altro:

- la domanda con cui il dr. D'Uva ha chiesto *"l'autorizzazione per l'esercizio di un laboratorio di analisi chimiche per sub ingresso all'Associazione tra professionisti MICRON nel preesistente ambulatorio"*;
- *"la precedente autorizzazione 02-11-2009, n. 2, in capo all'Associazione tra professionisti, rappresentata dal Dr D'UVA Virgilio"*;
- *"l'atto del notaio GLORIA, in data 21-03-2018, con il quale è stata costituita la società MICRON SRLSU, per effetto della trasformazione dell'Associazione tra professionisti, innanzi indicata"*;

autorizza la società "MICRON SRL s.u." *"a gestire il pubblico locale sito in questa Via Madonna della Fiducia 66, per esercitare l'attività di Laboratorio di analisi, sotto la direzione sanitaria del Dott. D'UVA Virgilio (...)"*.

Con Pec del 23/05/2018 ad oggetto "srl.su camera di commercio Lecce", acquisita dalla scrivente con prot. n. AOO_183/7889 del 31/05/2018, il Dott. D'Uva ha trasmesso la visura camerale della C.C.I.A.A. di Lecce relativa alla "MICRON Società a responsabilità personale semplificata unipersonale".

Posto quanto sopra;

attesa la scadenza del termine di n. 15 (quindici) giorni assegnato dalla scrivente al Dr. D'Uva, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione tra professionisti "Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON", con la citata nota prot. n. AOO_183/2757 del 27/02/2018;

considerato, tra l'altro, che non risultavano rimosse le criticità relative alla violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento ed alla carenza dei requisiti di cui alla DGR n. 736/2017, in quanto non era stata trasmessa alla scrivente copia dell'atto costitutivo comprovante l'aggregazione in Rete ai sensi della DGR n. 736/2017;

tenuto conto altresì che con Circolare prot. n. AOO_183/4124 del 23/03/2018 ad oggetto "Accordi contrattuali anno 2018 specialistica privata accreditata. – Chiarimenti – Elenco ricognitivo aggregazioni Rete Laboratori analisi", la scrivente Sezione ha comunicato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali che *"il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti, per le strutture ex art. 25 L. 833/1978, già fissato per il 31/03/2018, viene differito al 30/04/2018."*;

con Determina Dirigenziale n. 202 del 01/06/2018 questa Sezione ha disposto, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. b) e dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la revoca dell'accreditamento istituzionale posseduto dall'Associazione tra professionisti "Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON" con sede in Surbo (LE) alla via Madonna della Fiducia n. 66.

Successivamente all'adozione del predetto provvedimento di revoca, con nota del 05/06/2018, trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita da questa Sezione con prot. n. AOO_183/8237 del 07/06/2018, il dott. D'Uva Virgilio, in qualità di "titolare del laboratorio "Micron s.r.l. s.u.", ha rappresentato quanto segue:

"Il laboratorio Micron non ha avuto la possibilità di formalizzare l'adesione ad una aggregazione (ex DGR 736) stante la natura giuridica di associazione professionale.

Il sottoscritto legale rappresentante si è dunque immediatamente attivato per gli adempimenti per la modifica della forma giuridica che hanno richiesto più tempo di quanto sperato per ragioni non imputabili al sottoscritto.

Il percorso per l'ottenimento della voltura dell'autorizzazione e dell'accreditamento è stato condiviso a più riprese con l'Asl e con la Regione. Il laboratorio ha mantenuto i requisiti di qualità individuando nella rete diagnostica leccese del laboratorio "Pignatelli" l'aggregazione cui aderire, secondo il modello A, appena formalizzate le volturazioni dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento. Si fa inoltre presente che la griglia inviata all'associazione tra professionisti non è stata volutamente compilata in virtù della trasformazione in s.r.l. e qualunque altro documento dovesse essere necessario sarà prontamente fornito.

Si allega la documentazione richiesta, chiedendo di procedere con il rilascio/volturazione dell'accreditamento dell'associazione professionale "Micron" al nuovo soggetto giuridico. Ci si impegna a formalizzare l'adesione alla rete immediatamente alla notifica del provvedimento.", allegandovi la seguente documentazione:

- comunicazione, indirizzata al "Laboratorio Pignatelli – Gruppo Lifebrain", con cui il medesimo legale rappresentante della "Micron s.r.l. s.u.", tra l'altro, "conferma l'adesione e partecipazione alla RETE Lifebrain nella mia provincia";
- autorizzazione all'esercizio n. 3 del 23/04/2018 rilasciata dal Comune di Surbo;
- visura della CCIAA di Lecce della "MICRON SRL SU", aggiornata al 23/05/2018.

Con nota dell'08/06/2018, trasmessa a mezzo Pec, in pari data, alla scrivente Sezione ed all'ASL Lecce – UO Gestione Personale Convenzionato, acquisita da questa Sezione con prot. n. AOO_183/8540 del 13/06/2018, il dott. D'Uva, considerato, tra l'altro, che:

"

- *Il Laboratorio Micron ha assicurato, pur interessato dalla trasformazione della forma giuridica, in via continuativa il rispetto dei requisiti minimi di autorizzazione e di accreditamento nonché l'adempimento agli oneri di servizio pubblico derivanti dal contratto di servizio (all. 2 Griglie);*
- *Ha ottenuto solo di recente il provvedimento di autorizzazione all'esercizio correttamente intestato alla odierna società a responsabilità limitata (All. 3 Autorizzazione all'esercizio SRL);*
- *Ha già ottenuto il consenso all'aggregazione in Rete Diagnostica Leccese del laboratorio di Analisi Dr. P. Pignatelli Srl con sede in via Martini d'Otranto in Lecce (All. 4 Dichiarazione Legale rappresentante Rete Diagnostica Leccese). Inoltre il Laboratorio Micron da sempre fruisce dei servizi del Laboratorio Pignatelli per determinate categorie di esami.*
- *In sostanza l'inadempimento di Micron è stato solo formale in quanto il sottoscritto ha fatto tutto quanto in suo potere per adempiere nei termini alle disposizioni di legge ma nella sostanza ha sempre garantito il livello di qualità del servizio richiesto dalla normativa regionale ritardando solo, per ragioni non imputabili al sottoscritto medesimo, nella formalizzazione dei vari atti resisi necessari per ottemperare alle disposizioni di legge in materia di trasformazione della forma giuridica dei soggetti titolari di presidi sanitari autorizzati ed accreditati.",*

ha chiesto alla scrivente Sezione "di procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 octies L 241/1990 del provvedimento di revoca dell'accreditamento e, contestualmente, con l'aggiornamento dell'accreditamento di cui già l'associazione professionale era in possesso intestandola a MICRON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE SURBO (LE) VIA MADONNA DELLA FIDUCIA 66 CAP 73010 FRAZIONE: GIORGILORIO Numero REA LE – 329311 Codice fiscale 04931540753 Titolare dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della LR 9/2017." e "contestualmente all'ASL di riattivare il contratto di servizi in conseguenza delle determinazioni regionali di cui al precedente paragrafo.", allegandovi la dichiarazione con la quale il dott. Francesco Spinazzola Pignatelli, in qualità di legale rappresentante della "RETE DIAGNOSTICA PUGLIESE" con sede legale presso il Laboratorio di Analisi Cliniche Dr. P. Pignatelli

S.r.l. di Lecce, "PRESO ATTO della richiesta di adesione alla Rete ai sensi dell'art. 11 del Contratto di rete proposta dal Laboratorio di Analisi intestato a MICRON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE SURBO (LE) VIA MADONNA DELLA FIDUCIA 66 CAP 73010 FRAZIONIE: GIORGILORIO Numero REA LE – 329311 Codice fiscale 04931540753 risultata carente della documentazione attestante l'accreditamento istituzionale ai sensi della LR 9/2017 DICHIARA la disponibilità della Rete Diagnostica Leccese di acconsentire, ai sensi del contratto di rete sottoscritto e notificato ai componenti Enti del SSR ai sensi della citata Delibera, all'aggregazione del Laboratorio di Analisi intestato a MICRON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE SURBO (LE) VIA MADONNA DELLA FIDUCIA 66 CAP 73010 FRAZIONE: GIORGILORIO Numero REA LE – 329311 Codice fiscale 04931540753 appena questi abbia ottenuto l'accreditamento istituzionale ai sensi della LR 9/2017 della Regione Puglia."

Per quanto innanzi;

tenuto conto delle circostanze sopra riportate, ed in particolare:

- della dichiarata difficoltà, da parte del dr. D'Uva, a poter formalizzare l'adesione ad una aggregazione (ex DGR 736) "stante la natura giuridica di associazione professionale";
- degli adempimenti per i quali il medesimo dr. D'Uva si è fattivamente attivato ai fini di poter aderire alla suddetta aggregazione (atto notarile con il quale è stata costituita la società MICRON SRLSU per effetto della trasformazione dell'Associazione tra professionisti, ottenimento del provvedimento di autorizzazione all'esercizio intestato alla odierna società a responsabilità limitata);
- della sopravvenuta dichiarazione di disponibilità, da parte del rappresentante legale della "Rete Diagnostica Leccese", ad acconsentire, ai sensi del contratto di rete sottoscritto, all'aggregazione del Laboratorio di Analisi intestato alla "Micron Società a Responsabilità Limitata Semplicata Unipersonale", previo ottenimento dell'accreditamento istituzionale;
- del breve lasso di tempo intercorso dall'adozione del provvedimento di revoca alla sopravvenuta dichiarazione di disponibilità di cui sopra, la quale configura un mutamento della preesistente situazione di fatto;

considerato altresì:

- che, con nota prot. n. 58900 del 18/04/2018 ad oggetto "Griglie di valutazione anno 2018 – Sollecito.", il Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL Lecce comunicava al legale rappresentante dell'Associazione tra professionisti "Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON" quanto segue: "facendo seguito a nostra precedente nota n° 27439 del 19/02/2018, con la quale veniva trasmessa la griglia di valutazione valida per i tetti di spesa 2018, nonostante diversi solleciti telefonici, si è rilevato che ad oggi codesta struttura non ha ancora fatto pervenire l'anzidetta griglia debitamente compilata e sottoscritta, come previsto dalla vigente normativa.

Quanto sopra sta determinando evidentemente un rallentamento dell'intera fase istruttoria relativa alla determinazione dei tetti di spesa per il corrente anno 2018 e relativa contrattualizzazione con tutti gli erogatori privati accreditati.

Si comunica pertanto che la mancata consegna, entro tre giorni dal ricevimento della presente, comporterà l'impossibilità di attribuire a codesta Struttura la quota di tetto di spesa relativa al fondo b), unitamente alla segnalazione ai competenti uffici regionali per i provvedimenti di conseguenza.";

- che, con nota prot. n. 81665 del 01/06/2018 ad oggetto "cessazione attività contrattuale anno 2018", il Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL Lecce comunicava al legale rappresentante del Laboratorio in discorso che:

"(...)

Con nota prot. n. AOO_183/2584 del 22.02.2018 la Regione comunicava a codesto Laboratorio ed anche a questa Azienda la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento istituzionale, sul presupposto appunto della mancata aggregazione della Struttura, stante il mancato raggiungimento delle soglie di efficienza previste dalle summenzionate norme.

Tenuto conto di quanto sopra e rilevato altresì che codesta Struttura non ha neanche provveduto a trasmettere la prevista griglia di valutazione di cui alla D.G.R. 1500/2010, adempimento obbligatorio ai fini della determinazione del tetto di spesa, richieste con nota prot. 27439 del 19.02.2018 e sollecitate a mezzo Pec con ulteriore nota prot. n. 58900 del 18.04.2018, si comunica che con decorrenza 1° giugno 2018 cesserà di avere efficacia il Contratto stipulato nel corso dell'anno 2017, tra questa Azienda e codesto Laboratorio analisi, attualmente in prorogatio, facendone comunque salvi gli effetti, ai fini della relativa liquidazione, al 31 maggio 2018.”;

- che, pertanto, la posizione del Laboratorio *de quo* non è risultata valutabile ai fini della redistribuzione del fondo unico di remunerazione già operata dall'ASL LE;
- che l'art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *“Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell'articolo 15-nonies del d.lgs. 502/1992.”;*
- che il sopra citato comma 1 dell'art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall'art. 22 comma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che: *“Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.”;*

atteso che:

- l'art. 21-quinquies (*Revoca del provvedimento*), comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. prevede che *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.(...)”;*
- l'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone che *“Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare”;*

si propone di disporre:

- ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, stante il mutamento della situazione di fatto rispetto a quella esistente alla data di adozione del provvedimento, la revoca della Determina Dirigenziale n. 202 del 01/06/2018 con la quale era stato revocato l'accreditamento posseduto dall'Associazione tra professionisti “Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON” con sede in Surbo;
- ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accreditamento istituzionale del laboratorio generale di base ubicato in Surbo alla via Madonna della Fiducia n. 66, dall'Associazione tra professionisti “Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON” alla società “MICRON Società a responsabilità personale semplificata unipersonale”, con decorrenza 23/04/2018, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio, con la prescrizione che, pena la ulteriore e definitiva revoca del relativo accreditamento istituzionale, il legale rappresentante della “Micron SRL SU”, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà trasmettere alla scrivente Sezione copia del verbale di deliberazione da parte del comitato di gestione della “RETE DIAGNOSTICA LECCESE” relativo all'ingresso del laboratorio “MICRON S.r.l. s.u.” nella medesima Aggregazione, e con la precisazione che:
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”;*
 - per tutte le motivazioni richiamate dalla ASL Lecce nelle note prot. n. 58900 del 18/04/2018

- e n. 81665 del 01/06/2018, sopra riportate, non potrà essere sottoscritto tra la "MICRON S.r.l. s.u." e la ASL Lecce, per l'anno 2018, il contratto di erogazione prestazioni di cui all'art. 8 *quinquies* del D.lgs. 502/1992;
- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
 - la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del dr. Virgilio D'Uva non può superare il settantesimo anno, quindi il 01/09/2018;
 - il legale rappresentante della "MICRON S.r.l. s.u." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo Responsabile Sanitario e documentare i titoli professionali da questi posseduti;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della "MICRON S.r.l. s.u.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi

sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di disporre ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della L. n. 241/1990, stante il mutamento della situazione di fatto rispetto a quella esistente alla data di adozione del provvedimento, la revoca della Determina Dirigenziale n. 202 del 01/06/2018 con la quale era stato revocato l'accredito posseduto dall'Associazione tra professionisti "Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON" con sede in Surbo;
- ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il trasferimento dell'accredito istituzionale del laboratorio generale di base ubicato in Surbo alla via Madonna della Fiducia n. 66, dall'Associazione tra professionisti "Laboratorio di Analisi Cliniche MICRON" alla società "MICRON Società a responsabilità personale semplificata unipersonale", con decorrenza 23/04/2018, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio, con la prescrizione che, pena la ulteriore e definitiva revoca del relativo accredito istituzionale, il legale rappresentante della "Micron SRL SU", entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà trasmettere alla scrivente Sezione copia del verbale di deliberazione da parte del comitato di gestione della "RETE DIAGNOSTICA LECCESE" relativo all'ingresso del laboratorio "MICRON S.r.l. s.u." nella medesima Aggregazione, e con la precisazione che:
 - ai sensi dell'art. 21, comma 4, della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati";
 - per tutte le motivazioni richiamate dalla ASL Lecce nelle note prot. n. 58900 del 18/04/2018 e n. 81665 del 01/06/2018, sopra riportate, non potrà essere sottoscritto tra la "MICRON S.r.l. s.u." e la ASL Lecce, per l'anno 2018, il contratto di erogazione prestazioni di cui all'art. 8 *quinquies* del D.lgs. 502/1992;
 - l'accredito istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della

“MICRON S.r.l. s.u.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;

- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*;

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante del Laboratorio MICRON S.R.L.s.u., con sede in Surbo alla via Madonna della Fiducia 66;
 - al Direttore Generale dell’ASL LE;
 - al Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL LE;
 - al Sindaco del Comune di Surbo (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)